

Roma, 03 giugno 2025

Al Direttore Generale del Personale MI
dott.ssa Maria Assunta PALERMO
ROMA
dgper.segreteria@istruzione.it

Al Dirigente dell'Ufficio V – ATA
Dott.ssa Mariarita CALVOSA
dgper.ufficio5@istruzione.it

**Oggetto: Fruizione delle ferie da parte del personale ATA a tempo determinato –
Richiesta di intervento - Segnalazione nota USR Lombardia - prot. 2726 del 28-05-2025.**

Con la presente, la Segreteria Nazionale della Federazione UIL SCUOLA RUA segnala, sulla base delle comunicazioni pervenute dalle proprie strutture territoriali della Lombardia, che al personale ATA con contratto a tempo determinato prorogato al 31 agosto viene preclusa la possibilità di fruire delle ferie maturate entro il 30 giugno.

A parere della scrivente, tale limitazione risulta illegittima. Infatti, la proposta di proroga contrattuale non può essere subordinata a una rinuncia "**sic et simpliciter**" a un diritto fondamentale quale quello alle ferie, tutelato dalla normativa vigente.

Il diritto alla fruizione delle ferie retribuite è stabilito **dall'articolo 36, comma 3, della Costituzione Italiana**, che statuisce: "*il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi*". Pertanto, la rinuncia o compressione arbitraria di tale diritto, è palesemente illegittima.

Inoltre, ai sensi **dell'articolo 2109 del Codice Civile**, la concessione del periodo di fruizione delle ferie spetta al dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro, il quale deve tener conto delle esigenze dell'Istituzione scolastica ma anche degli interessi del lavoratore.

Giova altresì precisare che anche la previsione dell'**articolo 13, comma 11, del CCNL Comparto Scuola 2006-2009**, tuttora vigente per le parti non modificate, secondo cui: "*Il personale ha diritto, in proporzione al servizio prestato, a 32 giorni lavorativi di ferie per anno scolastico (...). Le ferie devono essere fruite nel corso dell'anno scolastico e compatibilmente con le esigenze di servizio.*"

Ne deriva che la concessione delle ferie deve avvenire attraverso un bilanciamento tra le esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche e il diritto individuale del lavoratore alla fruizione del riposo annuale. Solo nel caso in cui non sia possibile concedere interamente il periodo di ferie maturate, queste dovranno essere liquidate economicamente, come previsto dalla normativa vigente e la giurisprudenza consolidata (Corte di Cassazione 11968/2025).

Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede alle SS.LL. di voler intervenire presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, affinché provveda con urgenza alla rettifica della nota richiamata, ripristinando il rispetto dei diritti dei lavoratori coinvolti.

Distinti saluti.

Paolo Pizzo
Segretario nazionale